



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 5/18

1) La posizione di garanzia di subappaltatore e subsubappaltatore

La sentenza della Corte di Cassazione alla quale si riferisce questo approfondimento, fa riferimento all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 97 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, riguardante gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa subaffidataria nei confronti di quelle ditte alle quali le stesse trasferiscono parte dei lavori presi in appalto o in subappalto. Gli obblighi derivanti all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96 comma 2 dello stesso Decreto, sono riferiti anche, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 97, ai datori di lavoro delle imprese affidatarie che sono quindi tenute a controllare le imprese alle quali a loro volta trasferiscono parte dei lavori avuti in appalto o in subappalto, come nel caso in esame.

Si è occupata infatti la suprema Corte in questa sentenza dell'infortunio occorso a un lavoratore di un'impresa subsubappaltatrice verificatosi per una mancanza di misure di sicurezza che avrebbe dovuto porre in essere l'impresa che gli aveva affidati i lavori in subsubappalto incaricata di rimuovere in un cantiere edile delle lastre di eternit poste sulla copertura di un capannone, infortunio verificatosi più precisamente per la rottura di una delle lastre di copertura a seguito della quale il lavoratore infortunatosi era caduto dall'alto.

Nella sentenza viene inoltre richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui qualora lavori ricevuti in appalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altri che operino con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotati di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa avvalendosi altresì delle attrezzature installate in cantiere da chi ha dato il subappalto, incombono anche su quest'ultimo, che è responsabile dell'organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, gli obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza.

Il fatto, l'iter giudiziario e il ricorso in cassazione

La Corte di Appello ha confermata la condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell'amministratore unico di un'impresa edile che aveva preso in subappalto dei lavori di rimozione e smaltimento di lastre di eternit poste a copertura di alcuni lucernai sul tetto del capannone, imputato del reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, reato contestato come commesso in danno di un operaio dipendente di un'altra ditta presente in cantiere, incaricata in subsubappalto dell'effettuazione delle operazioni di pulizia delle parti di amianto presenti sui listelli di legno posizionati sul tetto, deceduto mentre stava lavorando su uno di tali lucernai. Era successo, infatti, che una di queste lastre si era rotta sotto il peso dell'operaio, cagionandone la caduta al suolo da un'altezza di otto metri e, quindi, la morte.

All'imputato era stato contestato il reato suddetto perché, secondo l'accusa, avrebbe omesso di dettagliare, nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza, la descrizione di tutte le misure di protezione da adottare per prevenire i rischi di cadute dall'alto per i lavori da eseguire in cantiere essendo emerso che il parapetto che cingeva il capannone ove si era verificato l'incidente era di altezza inferiore a quella prevista e che mancavano inoltre i montanti ove agganciare le cinture di sicurezza. Secondo la Corte di merito, la responsabilità dell'imputato andava riconosciuta perché spettava anche alla sua ditta, oltre a quella subsubappaltatrice da cui dipendeva il lavoratore infortunato, la predisposizione dei presidi di sicurezza per i lavoratori impegnati in cantiere.

Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputato ha fatto ricorso in cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia adducendo alcune motivazioni. Lo stesso ha lamentato una violazione di legge in riferimento alla responsabilità e alla posizione di garanzia ad esso attribuita. Ha osservato, infatti, che la sua impresa aveva in realtà predisposto un POS che era necessariamente destinato in esclusiva ai suoi lavoratori e alle sole operazioni di rimozione delle lastre di eternit, terminate le quali sarebbe subentrata nel cantiere la ditta da cui dipendeva la vittima, subappaltatrice delle operazioni di ripulitura dei listelli in legno. Le ditte impegnate in cantiere non avevano operato contemporaneamente ma in successione. Il ricorrente ha anche messo in evidenza che l'infortunato non era un suo dipendente e che il POS era stato tra l'altro visionato da funzionari dell'AUSL con esito positivo per cui, secondo lo stesso, i responsabili per la sicurezza nel cantiere, anche per quanto concerneva il rischio di cadute dall'alto erano semmai i committenti e l'impresa affidataria.

Le decisioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con riferimento agli obblighi di garanzia in capo all'imputato, quale titolare dell'impresa che aveva assunto in subappalto, direttamente dall'impresa appaltatrice, i lavori di rimozione e smaltimento dei pannelli di eternit che ricoprivano i lucernai del tetto del capannone, e che aveva ceduto in subsubappalto alla ditta, per conto della quale la vittima prestava la sua opera, l'esecuzione dei lavori di pulitura dei listelli presenti sul tetto, e con riferimento altresì alla tesi sostenuta dal ricorrente in base alla quale gli obblighi in tema di sicurezza gravanti su di esso riguardassero, nella sua qualità di datore di lavoro, esclusivamente l'impresa subappaltatrice e i suoi dipendenti e non anche, quindi, i lavoratori di altre ditte, ha ritenuto infondato l'asserto sostenuto dal ricorrente e ha pertanto rigettato il ricorso presentato.

La stessa Corte di Cassazione ha fatto osservare, infatti, che la pulitura dei residui di eternit dai listelli in legno affidata al subsubappaltatore era la necessaria prosecuzione e il completamento dell'attività di rimozione dei pannelli di eternit di cui la ditta dell'imputato era affidataria, e che la stessa pulitura si sarebbe dovuta svolgere in quota, ossia sul tetto del capannone, al pari dei lavori direttamente eseguiti dalla ditta subappaltatrice.

La Sez. IV ha fatto altresì osservare come non avesse importanza che la ditta facente capo al ricorrente operasse non in contemporanea, ma in precedenza rispetto alla ditta individuale da cui dipendeva la vittima al fine di stabilire il riparto delle responsabilità nell'ambito di lavori assunti da più imprese all'interno di uno stesso cantiere. Qualora infatti fra due ditte intercorra un rapporto di subappalto, non è necessario avere riguardo al fatto che dette imprese operino contemporaneamente, ovvero in successione fra loro perché anche in quest'ultima ipotesi gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali.

E' noto, ha così proseguito la Corte suprema, che *"gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro"*. La stessa Corte ha anche ricordato che nel caso in cui vi sia un affidamento parziale dei lavori da parte di ditta appaltatrice o subappaltatrice, con particolare attenzione ai lavori da eseguirsi in quota e, quindi, esposti al "rischio-caduta", qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto (o, come nel caso in esame nell'ambito di un rapporto di subappalto), il soggetto appaltante o subappaltante è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.

La Corte di Cassazione ha quindi ricordato, in conclusione, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale *“qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altri che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell’intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest’ultimo, che è responsabile dell’organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza”*.

Fonte: www.puntosicuro.it vedi [all.sic.1](#)

2) Sul diritto del Datore di Lavoro di farsi assistere durante un'ispezione dell'Organo di vigilanza (OdV).

Nel decidere su di un ricorso presentato da un datore di lavoro che aveva richiesto l’annullamento dei provvedimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro adottati dagli ispettori di un organo di vigilanza per non avere gli stessi rispettato l’obbligo di consentirgli di farsi assistere da un difensore di fiducia durante gli accertamenti ispettivi, la Corte di cassazione, nel richiamare le procedure previste dal D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 finalizzate a far eliminare la contravvenzione e alla estinzione in fase amministrativa dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha avuto modo di chiarire che gli ispettori dell’organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell’esercizio delle loro funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, hanno la possibilità di impartire al contravventore un’apposita prescrizione ex D. Lgs. n. 758/1994 e che i loro verbali ispettivi hanno natura amministrativa extraprocessuale e non costituiscono atti che richiedono la nomina o l’assistenza di un difensore di fiducia del contravventore secondo le regole del codice di procedura penale.

Il caso e il ricorso in Cassazione

Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un’azienda, con le attenuanti generiche, alla pena di complessivi euro 4.000 di ammenda, oltre le spese, di cui 2.000 euro per il reato di cui all’art. 64, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, perché in qualità di legale rappresentante della propria ditta non aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con verbale ispettivo dell’organo di vigilanza competente per territorio e in particolare per non avere realizzato presso il suo stabilimento produttivo un idoneo impianto di aspirazione per la cattura dei fumi derivanti dalle attività svolte nonché alla pena di 2.000 euro per il reato di cui all’art. 192, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 per non avere ottemperato alle prescrizioni del verbale predetto e, in particolare, per non avere predisposto ed attuato il programma di misure tecniche ed organizzative finalizzato a ridurre l’esposizione al rumore, in quanto nello stabilimento stesso non aveva posizionato dei pannelli acustici fonoassorbenti e fonoisolanti nel numero minimo richiesto di undici.

Come primo motivo di ricorso l'imputato ha lamentato di non essere stato avvisato nel corso dei sopralluoghi degli ispettori della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di procedere all'accertamento delle contravvenzioni contestate, con conseguente nullità degli elementi probatori acquisiti al processo, e di non avere ritualmente ricevuto il verbale di ispezione perché indirizzato presso una sede che non era stata indicata come suo domicilio. Come seconda motivazione il ricorrente ha lamentato che i funzionari dell'organo di vigilanza non avevano eseguito i campionamenti che potevano smentire le misurazioni della relazione tecnica di parte e inoltre che il Giudice non si era confrontato con le perizie tecniche in atti.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Con riferimento al primo motivo la suprema Corte ha osservato che i verbali ispettivi dell'organo di vigilanza hanno natura amministrativa e non costituiscono atti che richiedono la nomina o assistenza di un difensore di fiducia, secondo le regole del codice di procedura penale. Infatti, gli articoli 20 e seguenti del D. Lgs. n. 758/1994, premessa la competenza di tale organo a vigilare sul rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedono che gli ispettori abbiano compiti di vigilanza, ma al contempo, di propulsione al fine di far eliminare le criticità individuate. Il sistema normativo è congegnato, infatti, in modo tale da prevedere che l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, abbia la possibilità di impartire al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, ma in nessun caso esso può superare i sei mesi. Quando tuttavia specifiche circostanze, non imputabili al contravventore, determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. Con la prescrizione, l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro e resta tuttavia fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente la contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Quindi, ha chiarito la suprema Corte, solo se e quando il pubblico ministero riceve la notizia di reato e ritiene di esercitare l'azione penale è possibile parlare di procedimento penale con le garanzie difensive previste dalla legge. Nella fase precedente, solo interlocutoria, il rapporto si instaura tra gli ispettori e la parte che non ha bisogno di alcuna garanzia difensiva particolare, se non quella di cui essa stessa ritenga di dotarsi. E' ciò che è avvenuto nel caso in esame in cui gli ispettori hanno redatto il verbale con le prescrizioni e l'imputato ha chiesto un termine di 180 giorni, regolarmente ottenuto per i relativi adempimenti, salvo poi la verifica da parte dell'organo di vigilanza, ai sensi del successivo art. 21 del D. Lgs. n. 758/1994, dell'inottemperanza e l'obbligo puntualmente adempiuto della trasmissione della comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero che ha esercitato l'azione penale.

“La giurisprudenza”, ha aggiunto la Sez. III, “è costante nel valutare questi atti amministrativi come extraprocessuali e non necessitanti la nomina del difensore di fiducia per il destinatario” ma “tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. giacché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile”.

Con riferimento alla seconda censura, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il Giudice aveva accertato che gli ispettori avevano verificato l'inottemperanza alle prescrizioni impartite ed avevano effettuato la segnalazione al pubblico ministero, secondo legge. In particolare, con riferimento alla prima violazione riguardante l'installazione di un impianto di aspirazione, l'imputato aveva installato dei sistemi mobili di abbattimento di polveri e gas, ritenuti non idonei dai tecnici della prevenzione sia perché parzialmente non funzionanti sia perché, in contrasto con quanto prescritto, non espellevano gli inquinanti all'esterno dello stabilimento. Con riferimento alla seconda violazione, riguardante la esposizione al rumore, aveva redatto il programma di interventi per la riduzione del rumore, ma non l'aveva attuato perché aveva posizionato un numero di pannelli inferiore a quelli necessari e previsti. Di qui l'esito negativo del procedimento amministrativo e l'inizio di quello penale.

Avendo in conclusione il Giudice dimostrato di aver preso in considerazione tutti gli elementi, anche tecnici, a sua disposizione e di aver reso una motivazione logica a sostegno della sua decisione, la Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso e condannato di conseguenza l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.puntosicuro.it- vedi all.sic.2

Approfondimenti



Sulla possibilità di trasferire gli obblighi di sicurezza al preposto

E' stato sottoposto all'esame della Corte di Cassazione in questa sentenza il caso di un datore di lavoro, già condannato per violazione delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a rumori e vibrazioni nonché di formazione dei lavoratori stessi, il quale ricorrendo alla stessa ha chiesto di essere assolto per la mancata prova di avere commesso i reati contestatigli e perché in azienda vi era un preposto la cui presenza aveva esclusa la sua responsabilità. In tema di infortuni sul lavoro, ha avuto modo di precisare la suprema Corte nella sentenza, l'esistenza sul cantiere di un preposto, salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico, peraltro neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste, soltanto il dovere di vigilare affinché i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

Il caso, il ricorso in cassazione e le decisioni della suprema Corte

Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro di un'azienda alla pena di € 1.200,00 di ammenda per i reati di cui agli art. 190 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 sulla valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori al rumore, 202 comma 1 sulla valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e 37 comma 1 sulla formazione dei lavoratori. L'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in appello, trasmesso alla Corte di Cassazione ex art. 568 del codice di procedura penale, adducendo come unica motivazione una sua mancata assoluzione per assenza o insufficienza di prove di avere commesso il reato e per la presenza, in azienda, di un responsabile della sicurezza che avrebbe esclusa la sua responsabilità.

Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione inammissibile essendo il motivo dello stesso manifestamente infondato e generico e richiedendo lo stesso una nuova valutazione di merito delle prove testimoniali, incompatibile con il giudizio di legittimità. Inoltre la suprema Corte ha fatto osservare in merito che *"in tema di infortuni sul lavoro, l'esistenza sul cantiere di un **preposto** - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri"*.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita pertanto a carico del ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Fonte: www.puntosicuro.it - vedi all.sic.3

Sulle funzioni di alta vigilanza del CSE

Un'altra sentenza questa della Corte di Cassazione che bene si inserisce nell'altalena che è possibile riscontrare nella giurisprudenza per quanto riguarda la individuazione delle funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili (CSE) nel rispetto degli obblighi posti dal legislatore a suo carico con l'art. 92 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e quindi delle sue responsabilità o meno per un eventuale infortunio accaduto nel cantiere sottoposto al suo controllo, altalena che va dal dovere lo stesso occuparsi esclusivamente dell'organizzazione in sicurezza del cantiere, oltre che dell'attuazione delle procedure di sicurezza e dei rischi interferenziali riconducibili all'ambiente di lavoro nel quale operano più imprese e lavoratori autonomi, al dovere invece occuparsi anche dei rischi specifici delle imprese e dei lavoratori autonomi stessi e quindi a rispondere di eventuali conseguenze da essi derivanti.

Per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte di Cassazione, citando da ultimo la sentenza della stessa Corte n. 3288 del 27/9/2016 Bellotti e altro, la funzione di vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha per oggetto esclusivamente i rischi cosiddetti generici relativi alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza nel cantiere di più imprese e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza (Sez. 4, Sentenza n. 34869 del 12/04/2017, Leone, Rv. 270756). Ne consegue quindi, e giunge a questa conclusione la suprema Corte, che il CSE non risponde degli eventuali infortuni riconducibili ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere.

Il fatto e il ricorso in cassazione

La Corte d'appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato i datori di lavoro di due imprese che operavano in un cantiere edile e il coordinatore per l'esecuzione alla pena e alle statuizioni civili ritenute di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose subite da un lavoratore con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L'evento oggetto del processo si era verificato mentre il lavoratore stava eseguendo, all'interno di un cavedio, il lavaggio con una idropulitrice di una persiana smontata e mentre si stava utilizzando contestualmente un montacarichi posizionato sulla sommità di un ponteggio metallico eretto all'interno del cavedio stesso. Dal montacarichi, in particolare, durante la fase di sollevamento, si era staccato ed era caduto un trapano miscelatore, non adeguatamente assicurato al montacarichi stesso, che aveva colpito al capo il lavoratore infortunato procurandogli delle lesioni.

Al datore di lavoro dell'infortunato era stato contestato di non avere fornito allo stesso i dispositivi di protezione individuale pur presenti in cantiere, come il casco antinfortunistico, né di avere vigilato sul loro effettivo utilizzo. Al datore di lavoro del lavoratore che stava manovrando il montacarichi era stata contestata la violazione dell'art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008, laddove tale disposizione prescrive l'adozione di misure per impedire che i lavoratori si trattengano sotto i carichi sospesi e vieta che i carichi vengano fatti passare sopra i luoghi di lavoro abitualmente occupati dai lavoratori non protetti. Al coordinatore era stato invece contestato di non avere previsto nel PSC il rischio specifico concretizzatosi in occasione del lavaggio delle persiane e i relativi provvedimenti da adottare e di non avere compiuto alcuna delle attività prescritte dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche in relazione alle interferenze fra lavoratori delle diverse imprese, con riguardo in particolare alle modalità di accesso e di sosta nel cavedio.

Tutti e tre gli imputati hanno ricorso in Cassazione per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia. Il coordinatore in particolare nel suo ricorso ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza impugnata in rapporto alla posizione a lui attribuita, posizione che, ha fatto osservare, comporta obblighi di alta vigilanza e di verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici, nonché dell'idoneità del piano operativo e dell'eventuale necessità di procedere a un loro aggiornamento.

Lo stesso ha sostenuto, altresì, di avere aggiornato il PSC mediante le riunioni di coordinamento tenute in cantiere durante le quali aveva preso espressamente in esame anche le lavorazioni da eseguirsi all'interno dei cortili e dunque anche del cavedio nel quale era accaduto l'infortunio e aveva in particolare previsto che durante il calo in basso delle persiane tutte le lavorazioni dovevano essere sospese.

Quanto al fatto che il verbale di coordinamento non sarebbe stato reso noto alle maestranze, come sostenuto in sentenza, il coordinatore ha fatto presente che in realtà detto verbale è stato sottoscritto dai rappresentanti delle ditte operanti nel cantiere e ha precisato che l'opera di alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione è rivolta del resto non già ai lavoratori ma ai datori di lavoro delle ditte esecutrici.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi presentati dai due datori di lavoro e ha ritenuto invece fondato quello avanzato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con riferimento al quale ha svolto alcune considerazioni.

La stessa Corte in particolare si è mossa dalla considerazione che *“per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/2016, dep. 2017, Bellotti e altro, Rv. 269046)”*.

“Nel solco della richiamata giurisprudenza”, ha così proseguito la Sez. IV, *“ si è, altresì, recentemente precisato che la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza (Sez. 4, Sentenza n. 34869 del 12/04/2017, Leone, Rv. 270756)”*.

Ciò premesso, la Corte suprema ha riconosciuto che il ricorrente aveva correttamente prospettato, nei termini chiariti dalla giurisprudenza della stessa Corte, i limiti della sua responsabilità nella qualità di coordinatore per l'esecuzione e aveva documentato in modo puntuale ed esaustivo che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il verbale di coordinamento al quale aveva fatto riferimento nel ricorso aveva avuto effettivamente una funzione integrativa del piano di sicurezza e nello stesso era stata esclusa la sovrapposizione di attività lavorative anche con riguardo allo svolgimento di operazioni nella parte di ponteggio dentro il cortile salvo che per le operazioni di sollevamento delle persiane, durante le quali le altre operazioni di lavoro dovevano rimanere sospese. Malamente poi, secondo la suprema Corte, è stata posta nella sentenza impugnata la questione della mancata diffusione del verbale suddetto, atteso che i compiti di alta vigilanza affidati al coordinatore, come giustamente sostenuto dal ricorrente, implica che egli interagisca non già con le maestranze, ma con i titolari delle ditte esecutrici nel vigilare e coordinare l'osservanza, da parte di costoro, delle misure di sicurezza.

Per quanto sopra detto, in conclusione, la Corte di Cassazione ha annullata senza rinvio la sentenza impugnata dal coordinatore e conseguentemente le statuizioni civili emesse nei suoi confronti per non avere lo stesso commesso il fatto.

Fonte: www.puntosicuro.it - vedi all.sic.4

Se il lavoratore infortunato ha utilizzato mezzi di fortuna

Non si contano le sentenze della Corte di Cassazione che affrontano, in risposta ai ricorsi presentati dagli imputati, il tema dell'imprevedibilità o dell'abnormità del comportamento dei lavoratori. Tale comportamento posto in essere dal lavoratore è considerato tale da interrompere il nesso di causalità tra l'infortunio o la malattia professionale e la condotta di altri soggetti (datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP o altri..) e quindi tale da esonerarli da responsabilità.

Tuttavia ci sono situazioni particolari che, malgrado le tante pronunzie sul tema da parte della Cassazione, possono ancora originare dubbi su quando un comportamento si possa definire abnorme. Cosa accade ad esempio se il lavoratore, privo delle necessarie dotazioni antinfortunistiche, si avvale di mezzi di fortuna per assolvere agli impegni lavorativi? Si può definire come comportamento abnorme?

Premesso ciò si può fare riferimento ad una recente sentenza della Corte di Cassazione – la Sentenza n. 4916 del 01 febbraio 2018 – che indica come non sia né imprevedibile né eccezionale che un dipendente, privo delle necessarie attrezzature e dotazioni antinfortunistiche, si avvalga di mezzi di fortuna per assolvere agli impegni lavorativi.

L'evento infortunistico e il ricorso

Nella sentenza n. 4916 si indica che la Corte di Appello di Catania con sentenza pronunciata in data 5 aprile 2017 *"confermava la sentenza del Tribunale di Catania che aveva ritenuto LM.A. colpevole del reato di lesioni colpose subite dal proprio dipendente M.S.S."*.

In particolare all'imputato, quale socio accomandatario della azienda datrice di lavoro, era contestato *"di non avere messo a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate per la realizzazione del compito affidato, consistente nella sistemazione di pedane in legno da accatastarsi in pile all'interno di capannone industriale, e in particolare di non avergli fornito una **scala doppia auto stabile munita di piattaforma di lavoro**"*.

Inoltre contro tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la difesa del LM.A. articolando due **motivi di ricorso**:

- un **primo motivo** *"deduceva violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il giudice di appello aveva escluso che la condotta del lavoratore per la sua abnormità ed eccezionalità avesse interferito con la serie causale così da rappresentare la causa esclusiva dell'evento, laddove lo stesso aveva agito di propria iniziativa prevedendo ed accettando le conseguenze"*;
- un **secondo motivo** *"lamentava violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. stante l'occasionalità e non particolare offensività della condotta, nonché con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario"*.

Le indicazioni della Corte di Cassazione

La cassazione indica che *"non pare cogliere nel segno il primo motivo di ricorso il quale deduce assoluta carenza motivazionale da parte del giudice di appello ma che al contrario fornisce una adeguata motivazione sull'asserita **abnormità del comportamento** tenuto dal lavoratore, tale da interrompere la serie causale attivata dalla condotta omissiva del datore di lavoro"*.

A questo proposito va preliminarmente osservato – come in molte altre sentenze – il compito del giudice di legittimità, della Corte di Cassazione, è quello di *"accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a dividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento"*.

E alla stregua di tali principi la sentenza impugnata **“non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che la valutazione articolata dai giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell'Imputato”**.

Quanto alla **deduzione del comportamento abnorme** del lavoratore, è stato evidenziato più volte che *“la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il **comportamento del lavoratore** fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento”*.

In questo caso non pare dubbio - e il giudice di appello ne ha dato conto in motivazione - *“che sebbene il lavoratore fosse adibito a sistemare le pedane all'interno del capannone accatastandole in pile che raggiungevano l'altezza di sei metri, allo stesso non era stata messa a disposizione una **scala o trabattello** e che l'infortunio occorso costituiva diretta conseguenza della suddetta omissione, in quanto per provvedere all'incombente assegnato l'operaio si era issato su un muro da cui era precipitato”*.

E dunque *“appare del tutto congruo ed esente da vizi logici **il ragionamento dei giudici di merito che hanno ritenuto né imprevedibile né eccezionale il fatto che il dipendente, privo delle necessarie dotazioni antinfortunistiche (compreso il casco), si fosse avvalso di mezzi di fortuna per assolvere agli impegni lavorativi”***.

Anche il secondo motivo di ricorso si presenta al pari infondato *“avendo il giudice di appello, con motivazione integra e coerente sotto il profilo logico giuridico, escluso che il fatto occorso potesse essere sussunto sotto il paradigma della particolare tenuità tenuto conto del grado della colpa, della specifica violazione della disciplina infortunistica, della rilevanza delle lesioni occorse alla persona offesa e della complessiva gravità del fatto reato”*. E parimenti il giudice di appello ha rappresentato, con adeguato costruito argomentativo, le ragioni per cui ha inteso escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In definitiva la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4916 del 01 febbraio 2018 **“rigetta il ricorso** e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”.

Fonte: www.puntosicuro.it - vedi all.sic.5

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 25/05/2018